Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 | Roma - Venerdì, 4 giugno | Numero 131

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 668 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 22 giugno 1913. n. 702, sulla protezione del bacino idrologico di Montecatini;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto coi ministri per l'interno e per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso regolamento, firmato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente, per la esecuzione della legge 22 giugno 1913, n. 702, sulla protezione del bacino idrologico di Montecatini.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — FALCIONI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

REGOLAMENTO

per la esecuzione della legge 22 giugno 1913, n. 702, sulla protezione del bacino idrologico di Montecatini.

CAPO I.

Limiti territoriali e mezzi per l'esercizio della protezione.

Art. 1.

Territori soggetti alla protezione idrologica.

Il bacino idrologico di Montecatini, posto sotto la protezione della legge 22 giugno 1913, n. 702, e del presente regolamento, è costituito dai territori dei comuni di Bagni di Montecatini, Montecatini Val di Nievole, Pieve a Nievole, Massa Cozzile e Ponte Buggianese.

Di tali territori sarà costituito particolare rilievo topografico alla scala 1:25000 che dovrà essere depositato e conservato presso il Ministero delle finanze, il Ministero di agricoltura, la prefettura di Lucca e l'Ufficio distrettuale minerario, al quale ultimo spetterà l'immediata vigilanza tecnica sulla protezione del bacino idrologico di Montecatini.

Art. 2.

Denunzia — Compilazione dell'elenco delle sorgenti.

Tutti coloro che nel territorio dei Comuni designati nel precedente articolo possiedono a qualunque titolo polle, sorgenti o vene d'acqua di qualsivoglia natura, sia ad erogazione spontanea, continua o saltuaria, sia ad emungimento artificiale, utilizzate o non, sono tenuti a farne denunzia alla prefettura di Lucca.

Tale denunzia sarà fatta secondo le prescrizioni dettate con apposito manifesto prefettizio da affiggere all'albo dei Comuni interessati e da inserire nel « Foglio degli annunzi legali » della provincia di Lucca; dalla data di tale inserzione decorrerà il termine utile di quarantacinque giorni per la denunzia.

Le polle, sorgenti o vene d'acqua denunziate, saranno inscritte in speciale elenco con la indicazione della precisa ubicazione loro, della portata e di tutti gli elementi atti a caratterizzarle.

È del pari obbligatoria la denuncia tanto delle polle, sorgenti o vene che in avvenire comunque si manifestassero *ex-novo*, quanto della eventuale soppressione o scomparsa di quelle esistenti. La denunzia dovrà compiersi entro un mese dalla manifestazione o dalla cessazione.

Anche le nuove polle, sorgenti o vene d'acqua saranno, a mano a mano, inscritte nell'elenco come sopra istituito.

In caso di cessazione la denunzia dovrà recare esatto riferimento a quella originaria di sussistenza, al fine di facilitare le conseguenti annotazioni sull'elenco.

L'omessa denunzia entro i termini stabiliti, debitamente accertata secondo l'art. 18 del presente regolamento, è punita in conformità dell'art. 11 della legge 22 giugno 1913, n. 702, con ammenda non minore di L. 200 per ogni manifestazione idrica non denunziata.

Art. 3.
Revisione delle denunzie e dell'elenco.

Nel termine di sei mesi dalle avvenute denunzie, mediante visite locali da compiersi per cura dei funzionari tecnici del corpo Reale delle miniere, sarà accertata la regolarità delle denunzie stesse, la loro rispondenza allo stato di fatto, e saranno introdotte nell elenco le rettifiche, le aggiunte, le modificazioni che si ravviseranno necessarie.

L'elenco così riveduto sarà conservato in originale presso la prefettura di Lucca e comunicato in copia al Ministero delle finanze (Direzione generale del demanio), al Ministero di agricoltura (Ispettorato generale delle miniere) e al Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica).

Altrettanto sarà adempiuto, a mano a mano che occorra, per le successive iscrizioni o variazioni.

Art. 4.
Accessi locali.

I funzionari del corpo R. delle miniere, del corpo R. del genio civile, dei servizi tecnici di finanza, come pure quelli dipendenti dalla Direzione generale della sanità pubblica, all'uopo autorizzati dal prefetto, hanno piena ed insindacabile facoltà di accedere a tutte le private proprietà esistenti nei territori di cui al precedente art. 1, anche se recinte o costituite da edifici chiusi e coperti - eccezione fatta dei locali riservati esclusivamente ad uso di abitazione - per assicurarsi della esatta osservanza ed applicazione delle disposizioni contenute nella legge 22 giugno 1913, n. 702, e nel presente regolamento; per contestare e reprimere gli eventuali abusi; per disciplinare le concessioni speciali che possano essere consentite, e per attendere alla attuazione di qualsiasi altro provvedimento inteso alla protezione del bacino idrologico.

L'accesso nelle proprietà recinte e negli edifici deve essere normalmente preceduto da un preavviso di almeno 24 ore.

I proprietari, o chi per essi, hanno diritto di assistere agli accessi e di far trascrivere a verbale le loro osservazioni; in tal caso però sono tenuti a firmare il verbale stesso.

Art. 5.
Mezzi per assicurare l'esercizio della facoltà di accesso.

Qualora i funzionari di cui al primo comma del precedente articolo 4, incontrino o comunque ritengano di poter incontrare opposizione od ostacolo nell'esercitare la facoltà di accesso loro consentita alle private proprietà, possono farsi assistere da agenti della pubblica forza, con veste di ufficiali di polizia giudiziaria.

Quando il preavviso di cui al secondo comma dell'art. 4 possa pregiudicare il buon esito degli accertamenti da compiere, può il prefetto di Lucca, con provvedimento discrezionale e insindacabile, emettere autorizzazione scritta perchè l'accesso si compia senza alcun preavviso.

Capo II.
Opere aventi carattere estrattivo.

Art. 6.
Domande per la esecuzione di opere aventi carattere estrattivo.

Chiunque intenda compiere eccezionalmente alcuna delle opere previste nel secondo comma dell'art. 2 della legge 22 giugno 1913, n. 702, anche al solo fine di sistemare, riparare, migliorare, proteggere, ampliare sorgenti, pozzi, cisterne o comunque opere od impianti inerenti alla estrazione idrica o mineraria, già in essere alla promulgazione del presente regolamento, giusta l'apposito elenco, deve presentare all'uopo domanda al prefetto di Lucca.

Tale domanda deve contenere:

a) l'indicazione della precisa località dove l'opera dovrebbe compiersi, designandola coi relativi dati catastali o con altri elementi di identificazione;

b) l'indicazione della natura e dello scopo dell'opera stessa con la descrizione dei lavori che intendonsi eseguire e dei mezzi relativi e con tutte le ragioni che secondo il richiedente valgano a giustificare la domanda;

c) l'indicazione della durata presumibile dei lavori;

d) la dichiarazione del richiedente di sottostare a tutte le condizioni che, in caso di consentimento, fossero stabilite dall'autorità competente, sia all'atto dell'autorizzazione, sia durante e dopo l'esecuzione delle opere;

e) la dichiarazione di essere pronto ad anticipare, a richiesta del prefetto, le spese di visita locale e le altre che potessero occorrere ai fini dell'istruttoria.

La domanda deve inoltre essere corredata da un tipo planimetrico della località e dai corrispondenti profili in scala geometrica da 1 a 500; come pure dai disegni e dettagli delle opere progettate, quando ne sia il caso.

Il mancato deposito delle spese di cui alla lettera *e*) rende improcedibile la domanda.

Art. 7.
Istruttoria sulle domande per opere di carattere estrattivo.

Il prefetto, accertata la regolarità formale della domanda, promuove in merito ad essa il parere motivato del competente Ufficio delle miniere, che deve pronunciarsi avendo speciale riguardo alle prescrizioni legislative minerarie in vigore, al buon regime del bacino idrologico, e agli interessi dei terzi, tenuto conto delle condizioni attuali e potenziali della industria estrattiva che nel detto bacino si esercita, e della natura e dello scopo delle opere divisate.

Se l'Ufficio delle miniere giudica non essere il caso di pronunziarsi senz'altro contro l'accoglimento della domanda, indica le condizioni, le modalità e le norme sotto l'osservanza delle quali essa può in tutto o in parte essere accolta e designa la misura della cauzione necessaria, ai termini dell'art. 3 della legge, per risarcire gli eventuali danni che, presumibilmente, possono derivare alle sorgenti minerali comprese nel bacino idrologico, in conseguenza delle opere da eseguire.

Le conclusioni dell'Ufficio delle miniere sono, per cura del prefetto, comunicate al richiedente, che nel termine di trenta giorni dalla comunicazione ha facoltà di proporre per iscritto alla stessa autorità le sue controdeduzioni.

Trascorso tale termine, o l'Ufficio delle miniere è chiamato a pronunziarsi definitivamente tenendo conto delle eventuali controdeduzioni, o, mancando queste, il parere già dato dall'Ufficio stesso diviene definitivo.

Successivamente, semprechè la domanda non sia da respingere senz'altro, il prefetto la sottopone con tutti i documenti a corredo e con gli atti della compiuta istruttoria al Consiglio provinciale sanitario che può, a sua volta, e nei limiti della sua competenza, dettare speciali condizioni per l'accoglimento della domanda.

Art. 8.
Provvedimenti prefettizi sulle domande per opere aventi carattere estrattivo.

In conformità delle risultanze della istruttoria il prefetto emette il suo provvedimento mediante decreto.

Nei casi di autorizzazione pura e semplice, come pure in quelli di licenziamento della domanda, il decreto recherà, senza altra motivazione, il richiamo ai pareri favorevoli o contrari emessi dallo Ufficio delle miniere e, in quanto occorra, dal Consiglio sanitario provinciale.

Nei casi di autorizzazione subordinata a particolari condizioni, queste dovranno essere ben specificate nel decreto con espressa prescrizione al richiedente di attenervisi con ogni rigore.

Il decreto di autorizzazione stabilirà inoltre:

a) il termine massimo per la esecuzione dei lavori; termine che potrà essere protratto con successive determinazioni prefettizie, su richiesta dell'interessato, ma in guisa però che la durata della protrazione non ecceda mai nel complesso il periodo di dodici mesi;

b) la misura della cauzione da prestare a garanzia degli eventuali danni; il luogo, la forma e il modo di versamento della somma che la rappresenta; le condizioni per lo svincolo, l'incameramento e la restituzione della cauzione stessa;

c) la somma da depositare presso la prefettura per le spese di vigilanza tecnica, di ulteriori accessi locali, ecc.

Il prefetto, per mezzo del sindaco del Comune ove si debbono compiere le opere, fa notificare all'interessato il dispositivo del provvedimento, con invito a ritirare nel termine di un mese il formale decreto prefettizio contro esibizione della prova d'aver eseguito i prescritti depositi.

Soltanto dal giorno della consegna del decreto prefettizio decorre l'efficacia dell'autorizzazione.

Art. 9.
Cautele.

Quando si tratta di scavi autorizzati per ricerca d'acqua non a tipo minerale o di sostanze minerali solide, se gli scavi stessi conducono al rinvenimento di acque le quali presentino anche in piccola misura caratteri di mineralizzazione, chi ebbe l'autorizzazione di compiere lo scavo è tenuto a sospendere immediatamente le opere e a denunziare il fatto al prefetto per i provvedimenti del caso.

Quando il carattere minerale delle acque sia invece rilevato di ufficio spetta al tecnico che compie l'accertamento ordinare che non si proseguano i lavori sino a nuova disposizione, e riferire all'autorità prefettizia.

Il prefetto, in base alla denunzia o al rapporto ricevuto, dispone nuovi studi nelle forme ed ai fini di cui agli articoli 7 e 8 del presente regolamento.

Quando si tratta di migliorare l'utilizzazione e il rendimento delle sorgenti esistenti o di assicurarne la migliore tutela igienica è necessario che le opere relative, nè direttamente nè indirettamente, si propongano o abbiano per risultato la deviazione, l'assorbimento o comunque l'alterazione dello stato di fatto di altre sorgenti, anche se di proprietà dello stesso richiedente, a meno che le opere preordinate a tal fine non siano riconosciute necessarie o per lo meno utili dal concorde e motivato parere dell'Ufficio minerario competente e della Direzione generale della sanità pubblica.

Anche per queste opere il prefetto può ordinare con suo decreto l'immediata sospensione, salvo disporre poi, se del caso, in base a nuova istruttoria, le opportune modifiche al modo di esecuzione delle opere stesse, quando consti che esse non corrispondano agli scopi pei quali furono autorizzate, o che minaccino il buon regime delle sorgenti.

Art. 10.
Vigilanza sulla esecuzione e sulla manutenzione delle opere aventi carattere estrattivo.

Sulla esecuzione delle opere aventi carattere estrattivo, e sulla manutenzione loro, anche ove si tratti di opere preesistenti alla legge 22 giugno 1913, n. 702, e al presente regolamento, il prefetto di Lucca deve far esercitare opportuna vigilanza. Sono sempre applicabili al riguardo i precedenti articoli 4 e 5.

Compiuti i lavori autorizzati giusta il presente capo, il proprietario interessato è tenuto a renderne informata la prefettura, che disporrà gli accertamenti opportuni per attestare definitivamente la regolarità della loro esecuzione.

Art. 11.
Protezione immediata delle sorgenti.

È in facoltà del prefetto di Lucca di ordinare ai rispettivi proprietari, su proposta o parere degli organi competenti, l'adempimento di misure atte alla protezione immediata, tecnica o sanitaria, di singole sorgenti o di gruppi di sorgenti.

Quando tali misure non siano osservate nel termine all'uopo prescritto, o la loro esecuzione si palesi praticamente insufficiente, il prefetto, con le cautele che caso per caso riterrà necessarie, prescriverà la provvisoria chiusura della fonte o delle fonti, sino a quando non siansi avvisati mezzi efficaci per conseguire lo scopo.

L'esecuzione di tali misure protettive è soggetta alle norme degli articoli 9 e 10 del presente regolamento, per quella parte che sono ad essa applicabili.

Art. 12.
Risarcimenti per danni — Rivalsa sulla cauzione.

Chiunque ritenga di aver titolo a risarcimento di danni in conseguenza di lavori intrapresi a termini degli articoli 2 e 6 della legge 22 giugno 1913, n. 702, e di essi danni intenda rivalersi sulla cauzione prescritta con gli articoli 3 e 4 della legge stessa, deve notificare in termine utile alla prefettura regolare atto di opposizione allo svincolo del deposito cauzionale.

Perciò la prefettura prima di disporre tale svincolo deve pubblicare apposito avviso *ad opponendum* da affiggere all'albo dei Comuni indicati nell'art. 1 del presente regolamento e da inserire nel «Foglio degli annunzi legali» della Provincia, invitando chi possa averne diritto a compiere la notificazione di cui sopra entro un mese.

Le opposizioni presentate in termine utile sospendono la procedura di svincolo sino a quando il magistrato non si sia pronunciato definitivamente sulla questione.

Trascorso il mese senza che opposizioni siano state notificate o quando sia intervenuta sentenza giudiziaria, il prefetto dispone lo svincolo e la restituzione del deposito a cui spetta.

Art. 13.
Sanzioni speciali.

Se il richiedente non ritira entro il termine di un anno dall'invito il decreto che autorizza la esecuzione di opere aventi carattere estrattivo, il provvedimento perde ogni efficacia: l'interessato che trascorso detto termine voglia far ripristinare l'autorizzazione decaduta deve presentare domanda all'uopo e sottostare a tutte le condizioni, gli oneri e le formalità prescritte per una istruttoria *ex-novo*; è però in facoltà del prefetto, sentito l'Ufficio delle miniere e il Consiglio provinciale sanitario, di limitare tale istruttoria ad un sommario accertamento che le condizioni di fatto, dalla originaria autorizzazione in poi, non sono mutate.

L'inosservanza del termine consentito per la esecuzione delle opere costituisce infrazione punibile a termine dell'art. 2 della legge 22 giugno 1913, n. 702, salvo che i lavori non siano stati neppure iniziati, nel qual caso la decorrenza del termine produce soltanto la decadenza dell'autorizzazione.

Nei casi in cui l'Ufficio delle miniere o l'autorità sanitaria provinciale nella rispettiva competenza, riconoscano necessaria la esecuzione sia delle opere indicate dal precedente art. 6 che non siano condotte a fine in conformità dell'autorizzazione relativa, sia dei lavori di protezione immediata, previsti al precedente articolo 11, quando i proprietari si rendano inadempienti, è in facoltà del prefetto di ordinare vi si provveda d'ufficio, nei limiti strettamente richiesti al solo scopo di impedire danni al bacino idrologico.

Tale provvedimento deve essere preceduto da una diffida, notificata all'interessato per ministero di ufficiale giudiziario, nella quale, oltre la specificazione delle opere giudicate necessarie, deve essere contenuto l'invito a compiere le opere stesse stabilendo un termine tanto per le eventuali osservazioni o controdeduzioni, quanto per la esecuzione, e indicando il presunto importo di dette opere, con espressa comminatoria che in caso d'esecuzione d'ufficio la spesa relativa è posta a carico del proprietario inosservante.

CAPO III.

Opere non aventi carattere estrattivo.

Art. 14.

Preventiva denunzia delle opere non aventi carattere estrattivo.

Quando nei territori determinati al precedente art. 1 occorra intraprendere lavori che, pur essendo assolutamente estranei alla ricerca od estrazione di acque o di altre materie sotterranee e non avendo nè direttamente nè indirettamente per obbietto sorgenti minerali, esigano perforazioni, scavi o comunque manomissione del sottosuolo, l'interessato deve farne preventiva e motivata dichiarazione per iscritto alla prefettura.

Tale denunzia deve specificare la località e lo scopo dei lavori, indicare la loro entità per lo meno approssimativa, e nei casi di maggior importanza ed estensione (come, ad esempio, scavi per fondazioni di edifici, ecc.), deve recare a corredo anche qualche grafico.

Art. 15.

Provvedimenti prefettizi.

La prefettura, agli effetti della decorrenza del termine, rilascia ricevuta della presentata denunzia, e dispone in merito a questa gli accertamenti tecnici e sanitari che secondo i casi giudica opportuni.

Quando l'esito di tali accertamenti sia sfavorevole, o quando ad evidenza la natura stessa dei lavori progettati costituisca minaccia al buon regime del bacino idrologico, il prefetto esplica la sua facoltà di opposizione con motivato decreto da notificare all'interessato per mezzo del sindaco del Comune ove i lavori dovrebbero compiersi.

In forza di tale decreto è senz'altro inibito al richiedente di iniziare le opere o di proseguirle se - essendo già trascorso un mese dalla fatta denunzia - le opere siano già iniziate: salvo ben inteso la facoltà di ricorso al Consiglio di Stato ammessa per tutti i provvedimenti della specie con l'art. 9 della legge 22 giugno 1913, n. 702.

Quando il prefetto non trovando materia di opposizione riconosca invece, a richiesta dell'interessato, l'urgenza dei lavori denunziati, può autorizzare per iscritto che l'esecuzione ne sia intrapresa anche prima che decorra il termine prestabilito di un mese.

Nè il difetto di opposizione preventiva, nè l'autorizzazione alla esecuzione d'urgenza, possono menomare la facoltà del prefetto di ordinare con decreto, notificato come sopra, la sospensione immediata dei lavori in corso, nel caso previsto dall'art. 7 della legge.

Art. 16.

Esenzioni.

La denunzia preventiva di cui al precedente art. 14 non è obbligatoria, e quindi l'interessato può esimersene, quando si tratta di opere circoscritte in un'area le cui dimensioni planimetriche non superino i trenta metri quadrati, e la cui profondità in qualsivoglia punto non ecceda i tre metri di dislivello, rispetto al suolo adiacente esterno.

Anche in questo caso però il prefetto conserva la facoltà di ordinare la sospensione dei lavori a termini dell'art. 7 della legge.

CAPO IV.

Espropriazioni di sorgenti e annessi terreni e fabbricati.

Art. 17.

La facoltà di espropriazione consentita all'Amministrazione demaniale con l'art. 10 della legge 22 giugno 1913, n. 702, è duratura sino al 21 giugno 1923.

Il suo esercizio - salvo per quanto riguarda il procedimento ed i criteri per la determinazione della indennità - è subordinato alla osservanza delle norme dettate con la legge 25 giugno 1865, numero 2359.

Ogni qualvolta l'Amministrazione demaniale giudicherà di sua convenienza avvalersi della facoltà anzidetta, farà specifica designazione delle sorgenti o gruppi di sorgenti e relativi annessi che intenderà sottoporre al procedimento di esproprio.

La designazione dei terreni e fabbricati annessi alle sorgenti che si intendono espropriare, terrà per base lo stato di fatto risultante dagli elenchi di cui al capo I del presente regolamento; del pari gli elenchi in parola faranno fede ineccepibilmente circa l'esistenza degli stabilimenti e il loro esercizio da almeno un anno prima della pubblicazione della legge 22 giugno 1913, n. 702, cioè dall'8 luglio 1912.

CAPO V.

Infrazioni alle disposizioni legislative

Art. 18.

Accertamento.

Tutte le infrazioni alle disposizioni della legge 22 giugno 1913, n. 702, e a quelle del presente regolamento debbono essere accertate o mediante processo verbale o anche con semplice referto alla prefettura di Lucca da uno dei funzionari indicati al precedente art. 4.

In base a tale accertamento il prefetto promuove dalla competente autorità giudiziaria l'applicazione delle sanzioni punitive previste dalla legge speciale, senza pregiudizio di ogni altra azione che possa essere sperimentata secondo i principî generali di diritto.

Art. 19.

Componimento bonario.

Accertata l'infrazione, e prima che del giudizio sulla medesima sia investito il magistrato, l'interessato che si sia successivamente reso osservante delle prescrizioni della legge e del regolamento, può chiedere la definizione amministrativa, offrendo di pagar subito, a titolo di ammenda, la somma che dal prefetto sarà stabilita.

Il prefetto provvede al riguardo con ordinanza: in caso di decisione favorevole, l'interessato deve pagare la somma stabilita, entro otto giorni dall'invito.

In caso diverso, e quando il pagamento non sia fatto in termine, gli atti saranno senz'altro irrevocabilmente trasmessi all'autorità giudiziaria.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro delle finanze: SCHANZER.

Il numero 688 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 55 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, di concerto col ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I termini di cui all'art. 55 del sopra citato Regio decreto legge 23 ottobre 1919, sono prorogati di tre mesi.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — LUZZATTI.

Visto, *Il guardasigilli*: FALCIONI

Il numero 676 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto 12 ottobre 1919, n. 2099, relativo all'istituzione dell'Ente nazionale per l'incremento delle industrie turistiche;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro per l'industria, commercio e lavoro e col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ogni nota o conto presentato dall'esercente di alberghi e pensioni al cliente, è soggetto, indipendentemente dalle altre tasse di bollo esistenti, ad una tassa turistica, destinata agli scopi dell'Ente nazionale creato col R. decreto 12 ottobre 1919, n. 2099, per promuovere il miglioramento delle comunicazioni e delle condizioni di viaggio e soggiorno in Italia, nella misura seguente:

se l'importo della nota o del conto non supera le lire 50, centesimi 10;

se l'importo della nota o del conto supera le lire 50, ma non le lire 100, centesimi 20;

se l'importo della nota o del conto supera le lire 100, per ogni 100 lire o frazione di 100 lire, centesimi 20.

La tassa turistica è a carico dei clienti e non si applica a quella parte del conto che costituisce semplice rimborso di spesa (riscaldamento, telefono, eventuali sborsi per conto dei clienti).

Art. 2.

Gli esercenti alberghi e pensioni sono tenuti ad esporre nel proprio esercizio in luogo visibile ai frequentatori, una tabella con la leggenda:

« Su ogni conto e indipendentemente dalle altre tasse di bollo esistenti, è dovuta a favore dell'Ente nazionale per l'incremento delle industrie turistiche una tassa turistica di centesimi 10, se di importo non superiore a L. 50; e di centesimi 20, se l'importo supera le L. 50, ma non le L. 100, oltre a centesimi 20 per ogni 100 lire e frazione di 100 lire in più ».

Art. 3.

La tassa turistica di cui al precedente art. 1 si riscuote mediante apposite marche da bollo doppie, da applicarsi a cura dell'esercente o dei suoi dipendenti, in modo che una sezione della marca venga applicata sullo scontrino o fattura rilasciato al cliente e l'altra sezione della marca sulla matrice.

L'annullamento della marca deve farsi da chi rilascia il conto mediante perforazione; transitoriamente mediante scritturazione od impressione di identica data, su ciascuna sezione della marca.

Art. 4.

La vendita delle marche turistiche viene effettuata dai ricevitori del registro agli esercenti di alberghi e pensioni, o direttamente o a mezzo di distributori secondari.

Agli esercenti stessi ed ai distributori secondari dei valori bollati è attribuito l'aggio nella misura di L. 2 0/0 sull'importo delle marche da bollo turistiche che essi prelevano direttamente dall'ufficio del registro della loro residenza, semprechè tale importo non sia volta per volta inferiore a L. 50.

Art. 5.

Per l'omessa od insufficiente applicazione della tassa turistica stabilita dall'art. 1 del presente decreto, è comminata una penalità in ragione di dieci volte la tassa dovuta con un minimo di L. 5, a carico dell'esercente, in solido col dipendente che fa il conto.

Sono competenti all'accertamento delle contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto i funzionari e gli agenti di che all'art. 131 della legge di bollo.

Al servizio di vigilanza per l'applicazione della tassa, possono partecipare anche appositi delegati dall'Ente nazionale per l'incremento delle industrie turistiche, con l'incarico di denunciare agli uffici del registro le contravvenzioni delle quali venissero a cognizione e di trasmettere agli uffici stessi le note ed i conti ai quali le contravvenzioni stesse si riferiscono.

Agli scopritori delle contravvenzioni, compresi gli anzidetti delegati dell'Ente, spetta la compartecipazione al terzo delle pene pecuniarie riscosse.

Art. 6.

Per l'applicazione delle tasse anzidette verranno istituiti quattro tipi di marche doppie, da cent. 10, da cent. 20, da cent. 60 e da L. 1, aventi le caratteristiche da determinarsi con decreto Reale.

Art. 7.

Ai ricevitori del registro incaricati della vendita delle marche turistiche e della riscossione delle penalità, spetta l'aggio di L. 3 per cento lire a titolo di provento casuale non imputabile nello stipendio.

Qualora la vendita delle marche sia fatta dai ricevitori direttamente agli esercenti albergatori ed ai distributori secondari di valori bollati, nelle quantità indicate nel precedente art. 4, l'aggio suddetto viene ripartito nella proporzione di un terzo ai ricevitori del registro e di due terzi agli esercenti ed ai distributori secondari anzidetti.

Il detto aggio di lire tre per cento, dev'essere prelevato all'atto della vendita delle marche e della riscossione delle pene pecuniarie.

Art. 8.

L'importo delle marche vendute e delle pene pecuniarie viene introitato dai ricevitori in conto contabilità speciale e versato alla

fine di ogni mese al netto dell'aggio del 3 0[0 e della quota spettante agli agenti scopritori, all'Ente nazionale per l'incremento delle industrie turistiche.

Art. 9.

Col decreto Reale col quale saranno determinate le caratteristiche delle marche, verrà fissata la data di decorrenza delle disposizioni del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — LUZZATTI — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 22 aprile 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Mosciano S. Angelo (Teramo).

SIRE!

Contro l'Amministrazione comunale di Mosciano S. Angelo, che per la sua inerzia ha compromesso il regolare funzionamento dei pubblici servizi, si è manifestato il malcontento della popolazione in forme violenti, che costituiscono una permanente e grave minaccia per l'ordine pubblico.

Sotto la pressione di un così ostile atteggiamento della cittadinanza, tredici consiglieri hanno rassegnate le dimissioni, sicchè la rappresentanza municipale, che altri due membri aveva già perduti (uno per morte ed uno per dimissioni) si è ridotto da venti a cinque consiglieri soltanto.

In tale situazione, sia perchè l'Amministrazione comunale non è più in grado di funzionare legalmente e non è possibile ricostituirla entro breve termine, sia perchè ragioni di ordine pubblico impongono urgenti provvedimenti, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale.

Al che, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 23 marzo 1920, provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Mosciano S. Angelo, in provincia di Teramo, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. avv. Alessandro di Biase è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 6 maggio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Sogliano al Rubicone (Forlì).

SIRE!

In seguito al risultato delle elezioni politiche, il sindaco, la Giunta e la maggior parte dei consiglieri di Sogliano al Rubicone, hanno rassegnato irrevocabilmente le dimissioni.

Poichè i consiglieri tuttora in carica sono ridotti a meno di un terzo di quelli assegnati per legge al Comune, e, d'altra parte, non è possibile provvedere alla ricostituzione della normale rappresentanza, si rende necessario - come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 20 aprile - lo scioglimento del Consiglio comunale e la conversione in Regio del commissario prefettizio, che attende alla provvisoria amministrazione dell'azienda municipale.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Sogliano al Rubicone, in provincia di Forlì, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. notar Roberto Ombres è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

Il Collegio centrale arbitrale

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli eccellentissimi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;

Coppola comm. Francesco, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo;

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente;

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale dell'agricoltura, membro effettivo;

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore nel Ministero di agricoltura, membro supplente;

Assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo della Corte di cassazione a riposo;

Ha pronunziato la seguente

ORDINANZA DEFINITIVA.

Letta la opposizione proposta con atto 10 febbraio u. s. del signor Nicolò Mallia, quale presidente della Deputazione del Collegio di Maria di Monreale, avverso la ordinanza (16 dicembre 1919, comunicata il 26 gennaio successivo) di trasferimento al patrimonio dell'Opera dell'ex feudo Mokarta, in territorio di Salemi;

Udita la relazione del consigliere comm. Coppola;

Intese le parti nelle loro orali deduzioni;

Riesaminati gli atti e documenti;

IL COLLEGIO:

Osserva essere privo di qualsiasi fondamento il primo motivo della opposizione.

Come dalla relazione annessa alla richiesta di trasferimento l'exfeudo Mokarta non è sottoposto a rotazione agraria razionale.

Il sistema di conduzione, malgrado sia il fondo affittato alla cosiddetta Cooperativa agricola di Salemi, è sostanzialmente sempre quello della locale gabella, a base di temporaneo sfruttamento; intermediazione del gabellotto e subaffitti in piccoli appezzamenti, indipendenti l'uno dall'altro, e di breve durata.

È circoscritto da terreni censiti tutti lussureggianti di vegetazione arborea ed erbacea.

L'Opera si propone la trasformazione della coltura estensiva in quella intensiva (viti, ulivi, mandorli, cereali in consociazione).

Vi si presta la natura del terreno simile a quella dei fondi circostanti, il cui sistema di conduzione ha ayuto tanto su cesso di produttività stabile e durevole.

Si prospetta, inoltre, la sistemazione della viabilità interna, traendo profitto dalla Trazzera Regia.

Tutto ciò, in sintesi, fu rilevato nell'ordinanza e meraviglia come possa opporsi la mancanza dei requisiti e delle circostanze per pronunciare il trasferimento.

Anche nell'ultimo contraddittorio, l'opponente non ha potuto negare la esistenza attuale del metodo della gabella, deleterio delle forze produttive dei terreni, come la scienza e l'esperienza insegna.

Il concetto, a cui s'incardina la progettata trasformazione, consiste specialmente nei mezzi cooperativistici e nello scopo della costituzione della piccola proprietà agraria (di maggiore produttività del latifondo o di un frazionamento disorganico per godimenti di durata incerta) a favore, preferibilmente, di coloro che hanno combattuto per la conservazione e la integrazione della patria, secondo le sante finalità della istituzione e del regolamento dell'Opera.

La ordinanza si è fondata su criteri puramente obbiettivi (niente di subbiettivo) dai quali ha desunta la condizione di legge per pronunziare il trasferimento.

L'opposizione sostiene che, nell'attualità, il trasferimento si mostra intempestivo, inopportuno e pregiudizievole all'Ente difettando le condizioni per una immediata divisione ed assegnazione del terreno ai contadini ex-combattenti, come è più specificatamente detto nel secondo motivo, destituito anch'esso in base di fatto e di diritto.

In sostanza, l'intero tenore dell'opposizione fa troppo a fidanza col fatto che, presentemente, l'ex-feudo è tenuto in affitto dalla Cooperativa agricola di Salemi con contratto che andrà a scadere il 31 agosto 1925.

Ma, innanzi tutto, non è dimostrato se codesta Cooperativa abbia una esistenza legale e possa meritare la tutela contemplata dal secondo capoverso dell'articolo 15 del regolamento legislativo. Comunque, l'affitto, se potrà allontanare temporaneamente la presa di possesso materiale, non può formare ostacolo giuridico al trasferimento, che riguarda il diritto di proprietà.

Potrebbe conciliarsi la permanenza dell'affitto, se non con altro, con la sistemazione della viabilità interna per cui la occupazione potrebbe essere anche immediata, salvo il ristoro di qualche danno.

Il doversi rispettare il contratto di affitto non esclude, in genere, che il proprietario possa migliorare la condizione di esistenza della sua proprietà. L'Opera, nella quotizzazione ed assegnazione, tenendo presente il contenuto dell'art. 26 citato regolamento, certamente non ne escluderà gli attuali agricoltori ex-combattenti. Ad ogni modo tutte queste sono questioni che appartengono allo stadio della procedura posteriore all'ordinanza o, costituendo materia discrezionale dell'Opera non rientrano nella cognizione di questo Collegio. Altrettanto è a dirsi per le preoccupazioni dell'Ente riflettenti il prezzo, che sarebbe stato offerto come base per la licitazione della vendita dell'ex-feudo.

Per tali motivi

IL COLLEGIO

Respinge la opposizione, proposta dal sig. Nicolò Mallia, presidente della Deputazione del Collegio di Maria di Monreale, con atto 10 febbraio corrente anno, avverso la ordinanza 16 dicembre 1919, che conferma.

Dispone che la presente ordinanza rimanga depositata nella segreteria del Collegio centrale, insieme ai documenti relativi.

Così deliberato e pronunziato il giorno 12 marzo 1920, in Roma, nella sede del Collegio centrale arbitrale.

Nonis — Coppola, estensore — *Gatti — Brizi — Zattini — Avv. A. Castellani*, segretario.

La presente ordinanza definitiva è stata depositata nella segreteria del Collegio centrale arbitrale il giorno 30 del mese di marzo 1920.

Il segretario del Collegio: *avv. A. Castellani.*

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con Regio decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 15 aprile 1920.

Il segretario del Collegio: *Castellani.*

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

Il Collegio centrale arbitrale

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli eccellentissimi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;

Coppola comm. Francesco, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo;

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente;

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale dell'agricoltura, membro effettivo;

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore al Ministero dell'agricoltura, membro supplente;

Assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo di Corte di cassazione a riposo;

Ha pronunziato la seguente

ORDINANZA:

Letta la richiesta in data 31 gennaio 1920 del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i combattenti relativa all'attribuzione dell'ex-feudo Fiori, sito in territorio di Menfi (Girgenti) e di proprietà dei signori Varvaro-Tortorici Alessandro fu Francesco, Varvaro-Tortorici Edoardo fu Francesco, Varvaro-Caminecci Francesco di Edoardo, Varvaro Giorgio fu Roberto e Centurini Adelia di Alessandro ved. Varvaro Roberto, usufruttuaria; il quale fondo, secondo risulta dal certificato dell'agenzia delle imposte di Sciaccà, ha la superficie di Ea. 514,31,77 ed è individuato con i numeri mappali della sez. F 527, 528, 529, 530, 531, 532, 527/2, 528/2, 529/2, 530/2, 531/2, 532/2, 527/3, 528/3, 529/3, 530/3, 531/3, 532/3, 527/4, 528/4, 529/4, 530/4, 531/4, 532/4 ed ha per confini la proprietà del principe Pignatelli, il vallone Cavarretto, il mare Mediterraneo e il vallone Mandrarossa;

Udita la relazione del comm. ing. Giuseppe Zattini;

Ritenuto che a' termini dell'art. 5 del regolamento legislativo approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 161, il Consiglio d'amministrazione dell'Opera nazionale per i combattenti ha dato comunicazione ai comproprietari interessati della richiesta di attribuzione del suddescritto fondo, come risulta dalle diverse ricevute postali di ritorno; e riconosciuto che tali comunicazioni sono regolari e complete in quanto fatte a tutti gli attuali comproprietari indicati nell'estratto catastale in data 22 ottobre 1919, e che perciò non potevano essere prese in considerazione, nè la signora Maria Alù, moglie di Alessandro Varvaro, nè la loro figlia Rosa alle quali, con atto prodotto dal detto sig. Alessandro Varvaro, in data 6 giugno 1901, il medesimo fece bensì assegnazione di una quota del fondo « Fiori », ma nel senso che detta quota dovesse prelevarsi dalla terza parte a lui spettante dopo che fosse compiuta la divisione coi fratelli Edoardo e Roberto, il quale prelevamento non apparisce finora compiuto in quanto l'accennato estratto catastale non fa menzione di voltura in favore delle dette signore Maria Alù e figlia Rosa.

Ritenuto che la richiesta di attribuzione dei terreni di cui si tratta viene fatta ai sensi ed agli effetti degli articoli 9, n. 3 ed 11, prima parte, del regolamento legislativo approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, per essere i terreni medesimi atti ad importanti trasformazioni culturali.

Considerato che, come fu costantemente ritenuto da questo Collegio, il regolamento legislativo 16 gennaio 1919, n. 55, formato nell'esercizio dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, ha pieno vigore e forza di legge e dev'essere come tale osservato ed applicato. Quindi è inattendibile la eccezione di incostituzionalità opposta dal rappresentante dei proprietari nel contraddittorio del 18 marzo corr.;

Considerato che si tratta di terreni suscettibili di importanti trasformazioni culturali;

Risulta infatti che il fondo è nella massima parte costituito da terreni pianeggianti e che approssimativamente è così suddiviso:

circa 7|10 a seminativo nudo; 2|10 a pascolo cespugliato e arenile e 1|10 a pascolo margioso, ossia acquitrinoso.

E risulta pure che l'affittuario tiene per sè tutto il pascolo e la metà del seminativo che cade nel periodo di riposo, mentre subaffitta per la semina l'altra metà.

Si tratta quindi di un terreno a coltura estensiva col consueto periodo a riposo, che nella totalità è sprovvisto di piante arboree ed arbustive e che per una parte (1|8) deve essere bonificato idraulicamente.

E per tali circostanze l'Opera nazionale per i combattenti si propone di provvedere alla costruzione delle necessarie strade interne, di adottare nel seminativo una coltura continua avvicendata (cereali e leguminose da foraggio) con la consociazione delle piante arboree ed arbustive alle piante erbacee, e l'impianto, dove meglio si presta il terreno, di colture arboree e arbustive specializzate, ed infine di colture ortive dove è possibile la irrigazione.

In confronto a tale piano di trasformazione gli interessati hanno presentato delle deduzioni che così possono riassumersi:

1. La parte seminativa non è suscettibile di utile trasformazione culturale e non consente la consociazione delle piante erbacee a quelle arboree; anzi, data l'attuale necessità di produrre cereali, non deve cambiarsi il vigente sistema colturale: solo può mutarsi il sistema di conduzione e perciò si è predisposta una lottizzazione su vasta scala, come è comprovato da contratti di affitto, in data 1° marzo, stipulati per 6 anni e per 50 lotti per la estensione complessiva di circa ettari 25[illegible].

2. La parte pascoliva cespugliata e arenile è l'unica suscettiva di trasformazione e perciò si è già stabilito di farvi un impianto di vigneti, come è comprovato da due serie di contratti di affitto in data gennaio e febbraio 1920, stipulati per 20 o 18 anni, e per 83 lotti della estensione complessiva di circa ettari 125.

3. La parte acquitrinosa non è suscettiva di importanti trasformazioni colturali perchè di natura argillosa e salmastra e perchè non è possibile addivenire alla irrigazione: comunque non è attuabile il sistema di bonifica progettato dall'Opera.

4. Non vi è ragione che l'Opera nazionale si sostituisca al proprietario nel fare ciò che egli riesce ad ultimare prima, avendo già tutto predisposto allo scopo. Poichè la questione della attribuzione, sotto il punto di vista della trasformazione culturale, va considerata non al momento della richiesta, ma al momento della pronunzia e cioè non potrebbe in un dato momento espropriarsi il terreno già trasformato, quand'anche al momento della richiesta si trovasse solo allo stato di trasformabile.

Queste deduzioni però non infirmano la questione fondamentale che è quella della suscettività del terreno di importanti trasformazioni culturali.

La quale suscettività in [illegible] è anzitutto riconosciuta dagli interessati laddove [illegible] nelle deduzioni del loro proposito di imprimere alla gestione del fondo un nuovo indirizzo in rapporto alla funzione moderna della proprietà e alle nuove esigenze della economia nazionale, aggiungendo poi successivamente di aver tutto predordinato per una rapida trasformazione del sistema colturale, mediante l'assegnazione delle terre seminative con contratti a piccoli lotti, ecc.

E nella relazione tecnica poi, allegata alle deduzioni e fatta dal perito prof. Luigi Puviani, è testualmente detto: « Evidentemente il fondo si presta a miglioramenti fondiari la cui attuazione ne aumenterà certamente il reddito ». Nè questo giudizio può cessare di aver valore per il fatto che in una seconda edizione di detta relazione il giudizio stesso fu omesso.

Venendo poi a considerare in particolare le principali deduzioni più sopra riassunte è da notare, per riguardo al seminativo, che la importanza della trasformazione non sta nella consociazione delle piante erbacee con quelle arboree, ma nella applicazione di una razionale rotazione agraria. La quale rotazione implicando maggiori cure culturali e specialmente una migliore lavorazione delle terre ed una introduzione in esse di elementi fertilizzanti, fa sì che anche nella produzione a cereali si può ottenere un notevole maggiore rendimento unitario.

E questa maggiore produttività è poi connessa allo scopo precipuo che si prefigge l'Opera nazionale, cioè la colonizzazione e la quotizzazione delle terre a base cooperativistica.

Infatti tale quotizzazione non è da confondere con la divisione in lotti dati in affitto per un ristretto periodo di anni, poichè mentre nel primo caso il coltivatore è spinto a migliorare la terra che può diventare sua, nel secondo è mosso dal solo vantaggio immediato di un maggior sfruttamento.

Quanto poi alla trasformazione di una parte del seminativo in colture specializzate arboree od arbustive è da avvertire che l'attribuzione del Collegio arbitrale è limitata a conoscere della suscettività di importanti trasformazioni colturali, senza che abbia facoltà di negarla in base a calcolo di probabilità circa le crisi future relative allo smaltimento o al prezzo dei prodotti.

Passando alla seconda deduzione che riflette i terreni pascolivi riconosciuti suscettibili di trasformazioni, si osserva che i contratti di affitto per l'impianto di vigneto da iniziarsi col 1° settembre p. v. dimostrano bensì la buona volontà dei proprietari, ma non cambiano pel momento l'attuale fisonomia agraria del terreno.

Riguardo alla terza deduzione relativa al terreno acquitrinoso, senza entrare in merito alla divergenza nella modalità della bonifica e nella possibilità della irrigazione, risulta incontrastato che in ogni modo si deve provvedere alla bonifica idraulica. Ora tal bonifica rappresenta per se stessa una trasformazione tale che indubbiamente conduce ad una maggiore produzione agraria, qualunque ne sia la specie.

Ed infine, in merito alla quarta deduzione si osserva che la trasformazione progettata, iniziata, avviata ed anche probabilmente completata dal proprietario al tempo della pronunzia delle ordinanze definitive, non può costituire ostacolo giuridico alla richiesta di attribuzione del terreno al patrimonio dell'Opera, come non lo costituisce l'essere il fondo già in possesso di ex-combattenti, avuto riguardo alla complessa finalità da raggiungere dall'Opera con la organizzazione agraria.

Per tali motivi;

IL COLLEGIO

Visto ed applicati gli articoli 9, n. 3, e 11, prima parte, del regolamento legislativo approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, nonchè gli articoli 5 e 7 del regolamento approvato con decreto Reale 22 agosto 1919, n. 1612;

Pronunzia l'attribuzione all'Opera nazionale per i combattenti dell'ex-feudo « Fiori » in comune di Menfi (Girgenti), di proprietà dei sigg. Varvaro-Tortorici Alessandro fu Francesco e delle altre persone su nominate, come sopra individuato nella sua ubicazione, confini, estensione e dati catastali, e ne autorizza la immediata occupazione da parte dell'Opera stessa.

Dispone che la presente ordinanza resti depositata, assieme ai documenti relativi, nell'Ufficio di segreteria di questo Collegio.

Così deciso e pronunziato il giorno 21 del mese di marzo 1920, in Roma, nella sede del Collegio centrale arbitrale.

Nonis — Coppola — Gatti — Brizi — Zattini, relatore.
Avv. *A. Castellani*, segretario.

La presente ordinanza è stata depositata nella segreteria del Collegio il giorno 27 marzo 1920.

A. Castellani, segretario.

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 5 aprile 1920.

Il segretario del Collegio: *Castellani*.

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

Il Collegio centrale arbitrale

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale pro-combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli eccellentissimi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;

Coppola comm. Francesco, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo;

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente;

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale al Ministero dell'agricoltura, membro effettivo;

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore al Ministero di agricoltura, membro supplente;

Assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo della Corte di cassazione a riposo;

Ha pronunziato la seguente

Ordinanza:

Vista la richiesta del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i combattenti, depositata nella segreteria di questo Collegio il 30 gennaio p. p. e debitamente comunicata al proprietario interessato con lettera raccomandata pervenutagli in detto giorno 30, con la quale si chiede che siano attribuiti all'Opera nazionale per i combattenti, con ordine di immediata occupazione, a senso degli articoli 9, n. 3, ed 11 del regolamento legislativo, approvato con R. decreto n. 55 del 16 gennaio 1919 i seguenti fondi, situati in territorio del comune di Fiano Romano, appartenenti al signor Santarelli Augusto, dimorante a Roma, via della Maschera d'Oro, n. 21, e denominati:

1. « Laghetto », confinante con la proprietà Bracci-Devoti, fosso del Lavaturo, strada comunale, proprietà Severini Giuseppe e fosso di Laghetto, della estensione di ha 3.17.90 ed accatastato alla sez. II nel detto Comune con mappali 205-C, 206, 207 B, 208-C parte, 911|1-B parte, 911|2-C, 912, 913-C, 913-B parte, 915, 916, 207-C.

2. « Mora Marano », confinante con proprietà Menotti Mario, già Ottoboni, Menotti Mario, Coradini Giovanni, Istituto Tacchi, Severini Giuseppina e di nuovo Menotti Mario; della estensione di Ha. 16.37.50 ed accatastato nel comune di Fiano, sez. 2ª, mappali 127, 131, 863|1, 863|2;

Udito il relatore presidente;

Ritenuto che la domanda di attribuzione è fondata sulla asserita suscettività dei fondi ad importanti trasformazioni culturali, presentando inoltre essi in modo speciale, i caratteri per una proficua assegnazione ad agricoltori ex-combattenti.

Considerato che dalla relazione allegata alla richiesta consta che il fondo « Laghetto » attualmente utilizzato per il pascolo degli ovini e perciò incolto ed in parte cosparso di rovi, ha uno strato coltivabile abbastanza profondo nella parte pianeggiante, e poco profondo nella zona in pendio; che il fondo « Mora Marano » consta di una piccola parte seminativa (Ha. 14.42.50) e di una piccola parte vitata olivetata (Ha. 1.85.00); che la parte seminativa del « Mora Marano » era tenuta al pascolo e quindi quasi in completo abbandono negli ultimi anni, mentre potrebbe prestarsi molto bene per le colture arboree, e che la parte vitata-olivetata trovavasi nello stato di quasi completo abbandono nel tempo della visita, di guisa che lo stato dell'intiero fondo dava l'impressione che il proprietario ne avesse iniziato precedentemente la trasformazione, ma che poi, o sfiduciato o allettato dai guadagni del pascolo, avesse tutto abbandonato.

Considerato che l'Opera nazionale si è proposta di trasformare detti terreni in vigneti fitti, consociati con fruttiferi nelle zone meglio esposte ed a terreno profondo e più fertile, con olivi nelle zone esposte a ponente, riorganizzando la zona vitata-olivetata di cui si è detto, trasformando in vigneto fitto il vigneto a filari e sostituendo con fruttiferi le essenze legnose che vi sono ora consociate.

Il proprietario di detti fondi, sig. Augusto Santarelli, ha apposto alla surriferita richiesta:

Non ritenere nè giusto nè legale venga a lui tolto tutto il suo piccolo patrimonio, mentre il territorio del Comune di migliaia di ettari è quasi tutto a latifondo; che i detti terreni sono stati sempre coltivati e seminati a turno da coloni del posto e non sembra giusto siano tolti a questi per darli ad altri coltivatori; che uno dei due fondi (Mora Marano) era già stato migliorato, ma poi lo si dovette abbandonare per la scarsissima feracità ed a causa dei continui danni e furti cui era soggetto, data la distanza dal paese (oltre 7 Km.), ed anche perchè non si era trovata in paese persona disposta ad andarvi per lavorare le vigne; che il fondo « Laghetto » è tenuto in fitto dai fratelli Antonelli, agricoltori e

reduci dalla guerra e dalla prigionia, che lo coltivano a turno regolare.

Ciò premesso, il Collegio ha considerato che non apparisce dubbio che i terreni in esame sono suscettivi di importanti trasformazioni culturali, quali sono certamente quelle cui intende provvedere l'Opera nazionale, e che, ciò stante, è legittima la richiesta di attribuzione in applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 9, n. 3, ed 11 del regolamento legislativo approvato col R. decreto n. 55 del 16 gennaio 1919. È poi intuitivo che le osservazioni fatte dal proprietario non possono valere a far disattendere la richiesta, posto che non si nega essere i terreni suscettivi di importanti trasformazioni culturali, condizione questa cui deve esclusivamente avere riguardo questo Collegio.

Visto, pertanto, oltre i suddetti articoli 5 e 7 del regolamento approvato con R. decreto n. 1612 del 22 agosto 1919,

Pronuncia l'attribuzione dei detti fondi all'Opera nazionale per i combattenti, e la immediata occupazione di essi da parte di quest'ultima, e dispone che la presente ordinanza resti depositata insieme ai documenti relativi nell'ufficio di segreteria ad ogni ulteriore effetto di legge.

Così deliberato e pronunziato il giorno 21 febbraio 1920.

Nonis, relatore — *Coppola* — *Gatti* — *Brizi* — *Zattini*.

A. Castellani, segretario.

La presente ordinanza è stata depositata nella segreteria del Collegio centrale arbitrale il giorno 29 febbraio 1920.

Il segretario del Collegio: *Avv. A. Castellani.*

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con Regio decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 2 marzo 1920.

Il segretario del Collegio: *A. Castellani.*

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 3 giugno 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	79.11	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	84.20	—

Corso medio dei cambi

del giorno 3 giugno 1920 (Art. 39 Codice di commercio).

Parigi 132,95 — Londra 66,63 — Svizzera 308,81 — Spagna ... — New York 16,91 — Oro 264 18.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di artiglieria.

(Ruolo combattente).

Con R. decreto del 18 marzo 1920:

Devalle Callisto, tenente in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 21 novembre 1919, l'aspettativa anzidetta deve essere considerata come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Fracassi Ratti Mentone Di Torre Rossano Marcello, tenente, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 10 dicembre 1918, richiamato in servizio dal 10 agosto 1919, con decorrenza assegni dal 16 agosto detto.

Vosa Vincenzo, tenente, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 26 dicembre 1919, la aspettativa anzidetta deve essere considerata come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Mancarelli Alfredo, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 5 gennaio 1920.

Parodi Benedetto, tenente, rientra nei quadri dal 16 luglio 1919.

Con R. decreto del 21 marzo 1920:

Ponticelli Renato, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 26 gennaio 1920.

Tallarino Alberto, tenente in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dall'8 ottobre 1919, richiamato in servizio dall'8 febbraio 1920, con decorrenza assegni dal 16 febbraio detto.

Bianchi Crema Adolfo, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 2 marzo 1920.

Mazzotti Luigi, tenente, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 16 ottobre 1919, richiamato in servizio dal 16 febbraio 1920 con decorrenza assegni dalla data stessa.

Speranza Salvatore, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 29 gennaio 1920.

Briganti Bruno, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 27 febbraio 1920.

Chiari Aldo, tenente, dispensato dal servizio attivo permanente, a sua domanda, ed inscritto col suo grado e con anzianità 27 luglio 1916 nel ruolo degli ufficiali di complemento dell'arma di artiglieria dal 1° aprile 1920.

Marchetti Luigi, tenente, dispensato dal servizio attivo permanente, a sua domanda, ed inscritto col suo grado e con anzianità 4 giugno 1916 nei ruoli degli ufficiali di complemento dell'arma di artiglieria dal 1° luglio 1920.

Arma del genio.

Con R. decreto del 18 marzo 1920:

Signorini cav. Tito, colonnello, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 15 giugno 1919, richiamato in servizio dal 15 gennaio 1920 con decorrenza assegni dal 16 detto mese.

Con R. decreto del 21 marzo 1920:

Milani cav. Luigi maggiore, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 26 febbraio 1919, l'aspettativa di cui sopra deve essere considerata come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Con R. decreto del 18 marzo 1920

Dal Buono Ugo, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 19 febbraio 1918, richiamato in servizio dal 19 febbraio 1919 con decorrenza assegni dal 1° marzo 1919.

Mainella Giovanni, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 4 febbraio 1920.

Lamberto Pietro, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 23 dicembre 1919.

Corsaro Francesco, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 1° giugno 1919, richiamato in servizio dal 1° dicembre 1919 con decorrenza assegni dal 1° dicembre detto.

Almo Giuseppe, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 4 febbraio 1920.

Con R. decreto del 21 marzo 1920:

Comolli Giuseppe, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 26 gennaio 1920, richiamato in servizio dalla data medesima.

Pensieri Ugo Adolfo, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 26 febbraio 1920.

Galdini Ferdinando, tenente, dispensato dal servizio permanente a sua domanda, ed inscritto col suo grado e con anzianità 4 giugno 1916 nei ruoli degli ufficiali di complemento dell'arma del genio dal 1° aprile 1920.

Bagnani Guido, tenente, rientra nei quadri dal 4 dicembre 1919.

Corpo aeronautico militare.

Con R. decreto del 18 marzo 1920:

Varanini cav. Ivo, maggiore, trasferito nell'arma di fanteria.

Personale permanente dei distretti.

Con R. decreto del 21 marzo 1920:

I seguenti maggiori sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri, a loro domanda, dalla data anzidetta:

Battaglini cav. Alberto, dal 1° aprile 1920.

Cusumano cav. Nicolò, dal 1° febbraio 1920.

Gentili cav. Arturo, maggiore, collocato in aspettativa per infermità non provenienti da cause di servizio, dal 5 agosto 1919.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 18 marzo 1920:

Ghidoli cav. Enrico, tenente colonnello medico, fuori quadro per infermità, rientra nei quadri dal 20 gennaio 1920.

I seguenti maggiori medici sono collocati in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dalla data anzidetta:

Spadaro cav. Giuseppe, dal 4 febbraio 1920.

Greco cav. Domenico, dal 7 dicembre 1919.

Sela Giacomo, capitano medico, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 22 gennaio 1920.

Brocchieri Guido, capitano medico, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Con decreto Luogotenenziale dell'8 settembre 1919:

Santomauro Ruggiero, capitano medico, collocato a riposo per aver raggiunto 25 anni di servizio dal 5 giugno 1918.

Con R. decreto del 3 marzo 1920:

La Porta Arturo, tenente medico, l'aspettativa per infermità non provenienti da cause di servizio, stata concessa al suddetto ufficiale con decreto 16 novembre 1919, si deve invece considerare stata concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimenti di ricevute (1ª pubblicazione). (El. n. 44).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: ? — Data della ricevuta: ? aprile 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Delegazione tesoro di Tripoli — Intestazione della ricevuta: Guerriero Domenico fu Leonardo (pos. n. 668457-658660) — Titoli del debito pubblico: Cartelle al portatore n. 5 — Ammontare della rendita L. 65 — Consolidato 5 0|0 — Decorrenza 1° luglio 1919.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 354 — Data della ricevuta: 23 settembre 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Alessandria — Intestazione della ricevuta: Rossi Arturo Paolo fu Luigi (pos. n. 684342) — Titoli del debito pubblico: Cartelle al portatore n. 5 — Ammontare della rendita L. 45 — Consolidato 5 0|0 — Decorrenza 1° luglio 1919.

Numero ordinale portato della ricevuta: 145 — Data della ricevuta: 27 settembre 1917 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — Intestazione della ricevuta: Bologna Vincenzo fu Mariano (pos. n. 699631) — Titoli del debito pubblico: Cartelle nominative n. 1 assegno provvisorio — Ammontare della rendita L. 2 — Consolidato 4,50 0|0 — Decorrenza 1° luglio 1897.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 29 maggio 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

(Elenco n. 49).

1ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 0|0 » 3,50 0|0 Cat. *A*	509003 654152 20625	4504 50 7472 50 17 50	Ranzoni *Carolina* fu Erminio, minore, sotto la patria potestà della madre Ramelli di Celle Lidia ved. Ranzoni, domic. a Torino	Ranzoni *Maria-Francesca-Carolina* fu Erminio, minore, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 2 giugno 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

(Elenco n. 48).

1ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 0/0	538380	94 50	Capita *Secondino* e *Federico fu Federico*, minori sotto la patria potestà della madre Pollino Caterina fu Giuseppe, ved. di Capita, domic. in Castellamonte (Torino)	Capita *Secondo* e *Federico-Giuseppe* fu *Giovanni-Federico*, o *Federico*, minori, ecc., come contro
Cons. 5 0/0	043721	25 —	Panzironi *Gincrino* di Giuseppe, domic. a Milano	Panzironi *Guerrino* ovvero *Guerino-Francesco-Enrico* di Giuseppe, domic. a Milano
»	017285	20 —	Capriotti Calisto di *Emilio*, domic. a Roma - vincolata	Capriotti Calisto di *Emidio*, domic. a Roma - vincolata

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 29 maggio 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

(Elenco n. 45).

3ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 %	353914	122 50	Brandi *Marianna* fu Eugenio ved. di Raffanelli Francesco, domic. a Livorno	Brandi *Anna* fu Eugenio, ecc. come contro
Cons. 5 %	107343	200 —	Lattanzio *Luisa* fu Oronzo, nubile, domic. a Barletta (Bari)	Lattanzio *Lucia* fu Oronzo, nubile, domic. a Barletta (Bari)
3,50 %	772112	105 —	Tedesco *Giuseppina* fu Nicola, minore sotto la tutela di Tedesco Vincenzo, domic. a Napoli	Tedesco *Maria Giuseppina* fu Nicola, minore, ecc. come contro
»	667605	21 —	Tedesco *Giuseppina* fu *Vincenzo Nicola*, minore sotto la patria potestà della madre Micucci Isabella, domic. a Moliterno (Potenza)	Tedesco *Maria Giuseppina* fu *Nicola*, minore, ecc. come contro
»	733085	140 —	Sassarini *Raffaele* di Antonio, domic. a Vernazza (Genova)	Sassarini *Giambattista Raffaele* di Antonio, ecc. come sopra
Cons. 5 %	120433	60 —	Calvo *Elena* fu Giuseppe, ved. di Campisi Giuseppe Garibaldi, domic. a Noto (Siracusa). Vincolata	Calvo *Carmela* fu Giuseppe, ecc. come contro
3,50 %	769358	525 —	Rossi *Giuseppina* fu Francesco, nubile, domiciliata a Montemiletto (Avellino). Vincolata	Rossi *Maria Giuseppina* fu Francesco, *moglie* di *Ippolito Vincenzo*, domic. a Montemiletto. Vincolata
Cons. 5 %	88434	240 —	Cosmacini Virginio fu Felice, domic. a Milano	Cosmacini Virginio fu Felice, *minore sotto la patria potestà della madre Pagani Adelaide, ved. Cosmacini*, domiciliato a Milano

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 8 maggio 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Direzione generale dei servizi postali — Casse di risparmio postali

Resoconto sommario ***delle operazioni eseguite a tutto il mese di novembre 1919***

OPERAZIONI ORDINARIE.

	UFFICI autorizzati	Movimento dei libretti: Di prima emissione, rinnovati e duplicati	Movimento dei libretti: Ultimati, estinti, smarriti, prescritti e annullati	Movimento dei libretti: Eccedenza	Quantità delle operazioni: Depositi	Quantità delle operazioni: Rimborsi
Mese di novembre	3	65.851	25.013	40.841	237.860	**203.581**
Mesi precedenti	95	609.441	244.799	364 642	3 029 283	**2.002.090**
Somme totali dell'anno in corso	98	675.295	269.812	405.483	3.267.143	**2.205.671**
Anni 1876-1918	10.442	**21.714.400**	15.080.875	**6.633.525**	104.876.120	**79.576.567**
Somme complessive	10.540	22.389 695	15.350.687	7.039.008	108.143.263	**81.782.238**

	MOVIMENTO DEI FONDI: Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di novembre	**205.336.324 34**	—	205.336.324 34	137.294.529 47	**68.041.794 87**
Mesi precedenti	**2,542,006,100 05**	—	2,542.006.100 05	1.127,190,607 56	**1.414.815.492 49**
Somme totali dell'anno in corso	**2.747.342.424 39**	—	2.747.342.424 39	1,264.485.137 03	**1,482.857.287 36**
Anni 1876-1918	**17.698.356.335 67**	957.268.342 05	18.655.624.677 72	15.213.447.504 90	**3.442.177.172 82**
Somme complessive	20.445.698.760 06	957.268.342 05	21.402 967.102 11	16.477.932.641 93	**4.925.034.460 18**

LIBRETTI AL PORTATORE.

	UFFICI autorizzati	Movimento dei libretti: Di prima emissione rinnovati e duplicati	Movimento dei libretti: Ultimati, estinti, smarriti, prescritti e annullati	Movimento dei libretti: Eccedenza	Quantità delle operazioni: Depositi	Quantità delle operazioni: Rimborsi
Mese di novembre	—	398	132	266	1.583	**1.726**
Mesi precedenti	—	5,632	978	4,6[illegible]4	20 700	**19.206**
Somma totale dell'anno in corso	—	6.030	1.110	4.920	22.283	**20.932**
Anni 1915-1918	347	23.213	2.299	20.914	67.177	**50.235**
Somme complessive	347	29.243	3.4[illegible]9	25.834	89 4[illegible]0	**71.167**

	MOVIMENTO DEI FONDI: Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di novembre	1.151.411 39	—	1.151.411 69	904.917 93	**246.493 76**
Mesi precedenti	12.232.999 62	—	12.232.999 62	10.256 864 04	1.976.135 58
Somme totale dell'anno in corso	**13.384.411 31**	—	13.384.411 31	11.161.781 97	2.322.629 34
Anni 1915-1918	29.841.155 53	496 .152 20	30.337.307 73	20.121.157 78	10.216.149 95
Somme complessive	43.225.566 84	496 .152 20	43.721.719 04	31.282 939 75	12.43[illegible].779 29

OPERAZIONI INFRUTTIFERE.

	MOVIMENTO DEI LIBRETTI			DEPOSITI		RIMBORSI		Rimanenze
	Emessi	Ultimati	Eccedenze	Quantità	Importo	Quantità	Importo	
Mese di novembre . . .	2.346	1,200	1,146	2.859	2.221.687 26	2.453	1.438.067 11	783.6[illegible]0 15
Mesi precedenti . . .	20,193	14.100	6,093	36.448	25.427.087 20	34.067	19.125.993 37	6.301.093 83
Somme totali dell'anno in corso . . .	22 539	15.300	7.239	39.307	27.648.774 46	36.520	20.564.060 48	7.084.713 98
Anni 1883-1918 . . .	230.628	138.265	92.363	1.519.972	913.767.106 30	2.253 559	884.862.634 49	28.904.471 81
Somme complessive	253.167	153.565	99.602	1.559.279	941.415.880 76	2.290.079	905.426.694 97	35.989.185 79

RISCOSSIONI D'INTERESSI su certificati del Debito pubblico

	RISCOSSIONI	
	Quantità	Importo
Mese di novembre	2.481	178.177 36
Mesi precedenti	309.634	21.341.402 93
Somme dell'anno in corso .	312.115	21.519.580 29
Anni 1878-1918	9.085.255	659.793.264 85
Somme complessive . .	9.397.370	681.312.845 14

SERVIZIO INTERNAZIONALE.

	Rimborsi eseguiti in Italia su libretti emessi all'estero		Rimborsi eseguiti all'estero su libretti emessi in Italia	
	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Mese di novembre . . .	77	46.538 42	57	81,460 77
Mesi precedenti . . .	1.414	622.096 26	633	439.656 85
Somme dell'anno in corso	1.491	668.634 68	690	521.117 62
Anni 1906-1918	59.173	8.205.270 50	13.354	5.601.457 64
Somme complessive . .	60 664	8.873.905 18	14.044	6.122.575 26

OPERAZIONI ESEGUITE per conto della Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai

	Contributi	
	Quantità	Importo
Mese di novembre .	6.513	44.698 —
Mesi precedenti . . .	40.583	533.218 —
Somme dell'anno in corso	47.096	577.916 —
Anni 1899-1918 . . .	2.991.930	25.975.858 60
Somme complessive .	3.039.026	26.553.774 60

RIMESSE DEGLI ITALIANI residenti all'estero

	Quantità dei depositi	Importo
Mese di novembre .	15.876	58.000.310 11
Mesi precedenti . .	205.635	772.629.024 70
Somme dell'anno in corso	221.511	830.629.334 81
Anni [illegible]-1918 . .	1.107.061	1.234.947.427 29
Somme complessive	1.328.572	2.063.576.762 10

SOMME CADUTE IN PRESCRIZIONE

	IMPORTO
Mese di novembre .	—
Mesi precedenti . .	—
Somme dell'anno in corso	—
Anni 1905-1918 . . .	1.960.522 03
Somme complessive	1.960.522 03

CASSE DI RISPARMIO
a bordo delle Regie navi

	Quantità delle operazioni	Importo	
		Depositi	Rimborsi
Mese di novembre . .	35	100 —	30.4[illegible]0 —
Mesi precedenti.	451	7[illegible].5[illegible]1 20	55.529 94
Somme dell'anno in corso	486	71.631 20	86.009 94
Anni 1886-1918.	95.656	5.431.609 04	4.476.9[illegible]7 02
Somme complessive . .	96.142	5.503.240 24	4.5[illegible]2.946 96

ACQUISTI DI RENDITA
e depositi nella Cassa dei depositi e prestiti

	Quantità	Importo
Mese di novembre	915	3.830.315 63
Mesi precedenti	9.846	36.222.284 69
Somme dell'anno in corso	10.761	40.052.600 32
Anni 1876-1918	480.379	730.931.546 07
Somme complessive	491.140	770.984.146 39

LIBRETTI DI VECCHIO TIPO
tolti di corso dopo la legge 24 dicembre 1908, n. 719
per la riforma contabile

	Quantità
Mese di novembre	213
Mesi precedenti	3.287
Somme dell'anno in corso	3.500
Anni 1909-1918	3.870.305
Somma complessiva	3.873.805

MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Avviso.

Si prevengono le direzioni dei giornali, riviste e di altre pubblicazioni periodiche del Regno, che nessuna associazione è ritenuta obbligatoria pel Ministero della giustizia e degli affari di culto se non è dal medesimo espressamente richiesta.

Di tutte le pubblicazioni periodiche, pertanto, le quali, non richieste, si invieranno al detto Ministero, non potrà essere domandato e conseguito il pagamento del prezzo di associazione, ed il Ministero non si tiene obbligato a restituirle.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale dei monopolî industriali (Privative).

Con R. decreto del 22 febbraio 1920:

Mariani Giuseppe, applicato tecnico nei monopolî industriali, con lo stipendio di L. 40[illegible]0, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute dal 1° febbraio 1920, con l'assegno annuo di L. 1333,35.

Con R. decreto dell'8 aprile 1920:

Rocchi Pietro, capo di riparto tecnico nei monopolî industriali, con lo stipendio di L. 4600, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi di famiglia dal 1° aprile 1920.

CONCORSI

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto il R. decreto del 27 giugno 1909 concernente le concessioni e le promozioni nel clero palatino pugliese;

Decreta:

Art. 1.

È bandito un concorso per titoli a due posti di partecipante nella R. basilica palatina di Acquaviva delle Fonti; a due posti di cappellano in quella di Altamura e a tre posti di cappellano in quella di Montesantangelo.

Art. 2.

Ai detti posti potranno concorrere gli ecclesiastici che abbiano uno dei seguenti titoli:

a) di aver conseguito la laurea in lettere o nelle scienze in qualcuna delle RR. Università del Regno;

b) di aver conseguito il diploma dottorale nelle scienze teologiche in uno degli Istituti di cui all'art. 13 della legge 13 maggio 1871, n. 214 o in una Facoltà teologica equivalente del Regno;

c) di aver prestato lodevolmente l'opera del ministero sacerdotale nelle missioni italiane all'estero o nelle colonie per non meno di cinque anni;

d) di aver servito lodevolmente per non meno di dieci anni in qualità di chierico presso la Reale basilica palatina di S. Nicola.

Art. 3.

Gli aspiranti ai suddetti posti dovranno presentare al Ministero della giustizia e degli affari di culto domanda in carta da bollo entro il termine di due mesi dalla data del presente decreto specificando a quale dei suindicati posti intendano concorrere. La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1° atto di nascita;
2° certificato penale;
3° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco;
4° certificato da cui risulti che il richiedente è fornito di uno dei titoli indicati nell'art. 2.

Art. 4.

Per norma degli aspiranti si fa conoscere che l'annuo assegno inerente ai posti messi a concorso, secondo la media dell'ultimo quinquennio, non compresi i proventi avventizi, ascende a:

L. 760,[illegible]0 per il posto di partecipante nella R. basilica palatina di Acquaviva delle Fonti;

L. 511,41 per il posto di cappellano nella R. basilica palatina di Altamura;

L. 583,95 per il posto di cappellano nella R. basilica palatina di Montesantangelo.

Roma, 2 giugno 1920.

2 *Il ministro*: FALCIONI.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Ispettorato generale insegnamento industriale

BANDO DI CONCORSO

al posto d'insegnante di fisica e chimica e relative esercitazioni nel R. Istituto industriale « Saverio Altamura » di Foggia

E' aperto in Roma, presso il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro (Ispettorato generale insegnamento industriale) i concorso al posto di insegnante di fisica e chimica e relative esercitazioni nel R. Istituto industriale « Saverio Altamura » di Foggia.

Lo stipendio annuo lordo è stabilito L. 6.000 oltre l'indennità caro-viveri di cui al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314.

La nomina definitiva è subordinata ai risultati di un periodo di esperimento della durata di due anni, durante i quali la persona nominata sarà sottoposta ad almeno due ispezioni. Conseguita la stabilità l'insegnante prescelto continuerà a percepire lo stipendio annuo lordo di L. 6.000 con diritto a sei aumenti quinquennali di L. 600 ciascuno, sino a raggiungere lo stipendio massimo di L. 9,600.

L'insegnante prescelto avrà l'obbligo, appena ottenuta la stabilità, di iscriversi alla Cassa pensioni istituita presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza (1).

Il concorso è per esami e per titoli.

Tutti i candidati saranno chiamati ad uno o più esperimenti che potranno consistere in lezioni o in prove grafiche.

Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno nel quale cominceranno tali prove.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti e la calssificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato. A parità di risultato sarà data la preferenza al candidato che abbia prestato servizio militare riportando ferite in guerra o medaglie al valore.

L'idoneità si consegue con almeno 70 punti su 100.

Il posto sarà conferito al candidato riuscito primo nella graduatoria ed in caso di rinuncia dei primi ai successivi classificati seguendo l'ordine della graduatoria.

I candidati ch saranno dichiarati idonei potranno tuttavia, sempre in ordine di graduatoria, essere nominati in altre scuole dello stesso carattere e grado di quella per la quale è aperto il concorso purchè ne sia fatta proposta al Consiglio di amministrazione della scuola nella quale il posto è vacante e sempre che non sia trascorso un biennio dalla data di approvazione degli atti del concorso e non vi siano domande di trasferimento.

Coloro che intendono prendere parte al concorso debbono farne domanda al Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro su carta bollata da L. 2.

La domanda dovrà pervenire in plico raccomandato e con ricevuta di ritorno entro due mesi dalla data di pubblicazione della *Gazzetta ufficiale*.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1° certificato di nascita;

2° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira;

3° certificato d'immunità penale;

4° certificato di moralità rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

5° laurea di dottore in fisica o diploma di laurea di ingegnere industriale;

6° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo dovranno essere comprovate dai relativi documenti;

7° elenco in carta libera e in duplice esemplare dei documenti, dei lavori e delle pubblicazioni presentati.

Ai documenti di rito i concorrenti potranno unire tutti gli altri titoli che crederanno opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure raccolte di tavole, lavori e pubblicazioni.

Tutti i documenti di rito dovranno essere presentati al Ministero in originale ed in copia autentica, ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai nn. 2, 3 e 4 dovranno essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente bando di concorso.

È esclusa la facoltà nei concorrenti di riferirsi a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

Il personale delle scuole dipendenti dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro ed i funzionari di Stato nominati tanto gli uni quanto gli altri con decreto Reale o Ministeriale, sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3 e 4 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando di concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo del concorrente per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei lavori presentati.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

La domanda e tutti i documenti prescritti dovranno pervenire in plico separato dai disegni, dai lavori e dalle pubblicazioni inviate dai concorrenti.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il presente concorso.

Le cartelle e i pacchi contenenti pubblicazioni dovranno portare all'esterno, in modo visibile, il nome e il cognome del concorrente o la indicazione del presente concorso.

La restituzione dei documenti e delle pubblicazioni sarà fatta a cura del Ministero il quale non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero, per qualsiasi causa, subire i documenti e le pubblicazioni.

Roma, 30 aprile 1920.

Per il ministro: LA PEGNA.

(1) Art. 3 della Convenzione 25 agosto 1917 tra il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro, il Ministero del tesoro, e l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza. — Il contributo annuo da versarsi alla Cassa è fissato nella misura di L. 15 per ogni 100 lire di stipendio corrisposto al personale iscritto alla Cassa. Tale contributo sarà ugualmente ripartito a carico dell'interessato, della scuola e del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.